

COMUNE DI BRUSCIANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Adottato con delibera del Commissario Straordinario verbale n. 41 del 30/03/2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 13/04/2009

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2011

INDICE

CAPO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Zone di applicazione
- Art. 3 - Presupposto della tassa
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Locali tassabili
- Art. 7 - Aree tassabili
- Art. 8 - Locali ed aree non utilizzati
- Art. 9 - Computo delle superfici

CAPO II

TARIFFAZIONE

- Art. 10 - Obbligazione tributaria
- Art- 10 bis - Tassa giornaliera di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 12 - Esenzioni
- Art. 13 - Gettito del tributo
- Art. 14 - Unità immobiliari ad uso promiscuo
- Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree

CAPO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 16 - Denunce
- Art. 17 - Accertamento e controllo
- Art. 18 - Riscossione
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Contenzioso

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 22 - Funzionario responsabile

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 23 - Norme di rinvio

CAPO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Zone di applicazione

La tassa si applica per intero su tutto il territorio comunale ove il servizio di raccolta è istituito.

Art. 3 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe o modifiche che potranno intervenire per effetto di legge.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Le aree comuni del condominio, quali lastrici solari, atrii, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, centrali termiche, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes ed altre parti in comune, sono escluse dalla tassazione.

Le aree scoperte, che costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni sono escluse dalla tassazione.

Non sono assoggettate alla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per le locazioni o concessioni in uso dei locali di durata inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o dal concedente con rivalsa sul locatario o concessionario.

Art.6 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;

- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, osterie, bar, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani delle scuole private,;
- f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle stazioni;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 7- Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- b) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.

Art.8 - Locali ed aree non utilizzati

I locali non utilizzati ma comunque arredati e/o attrezzati, si considerano predisposti all'uso e pertanto idonei a produrre rifiuti.

Ne consegue che essi sono assoggettati a tassazione, salva la riduzione di cui all'articolo 11, lettera f).

Art. 9 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri interni o sul perimetro interno delle aree scoperte; tale superficie non potrà essere quantificata in misura inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. N° 138/1998 .

CAPO II

TARIFFAZIONE

Art. 10 - Obbligazione tributaria

- 1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe deliberate, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata. In ogni caso la denuncia dell'utente subentrante è considerata come denuncia di cessazione parte del precedente utente.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

*Art. 10 bis – Tassa giornaliera di gestione dei rifiuti urbani

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3 – comma 68 della Legge 28/12/1995 n. 549, la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 60%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; qualora la gestione della tassa giornaliera sia stata affidata in concessione, è possibile eseguire il pagamento della tassa anche con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento deve essere corrisposta mediante singolo apposito versamento. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.

b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

La riduzione delle tariffe può trovare applicazione sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o in quella integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

1. La tariffa è ridotta:

- a) del 25% per le abitazioni occupate di fatto da un'unica persona purché la superficie complessiva non superi i cento metri quadri;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza e di quella principale e la dichiarazione espressa di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;
- c) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal comune;
- d) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- f) del 40% sulle dipendenze dell'abitazione, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (ad esempio: rimesse, autorimesse, fondi, serre, cantine, box);

Le riduzioni previste dal presente comma non sono cumulabili.

Nell'ipotesi ricorra più di una delle fattispecie disciplinate viene applicata la riduzione più favorevole all'utente;

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione delle superfici e delle tariffe, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 12 - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali e le aree adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto od all'istruzione religiosa, oratori e centri sociali, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) i locali e le aree adibite a scuole di ogni ordine e grado escluse le scuole private o autonome;
- c) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi pubblici, comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento.

Art. 13 - Gettito del tributo

Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio, né essere inferiore al 60% del costo medesimo.

Art. 14 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

- 1.- Abitazioni private, garage, box, posti macchina, taverne, mansarde, cantine e relativi accessori (senza area scoperta di pertinenza);
- 2.- Locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio, di rappresentanza, di cambio e simili, locali degli istituti di credito e assicurazione, dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata nonché degli studi fotografici;
- 3.- Locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito o custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a istituti di igiene e bellezza, a barbieri, a negozi di parrucchieri, di pedicure, a lavanderie, a stirerie, a tintorie e servizi affini, compresi banchi a posteggio fisso, i posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale, purché coperti;
- 4.- Locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura (con esclusione dei locali effettivamente a ciò destinati);

- 5.- Locali destinati a ristoranti, a trattorie e osterie, a latterie, a pensioni, a locande, a bar, a pasticcerie, a sale da tè, a gelaterie e simili;
- 6.- Locali destinati a teatro, a cinematografi, compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da gioco, a sale da ballo e ad altri divertimenti;
- 7.- Locali destinati a istituti di educazione, di istruzione anche se sportive, dei collegi, di convitti ove si svolge attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici;
- 8.- Locali destinati a stabilimento industriali, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di altri locali, ad autorimesse ed autostazioni:
- 8.1 Locali destinati a magazzini e depositi ovvero alla cura e fermentazione e conservazione del prodotto (vengono qui comprese le cantine, i locali di depositi dell'industria casearia e simili, le autorimesse e magazzini generali);
- 8.2 Locali facenti parte di stabilimenti industriali e laboratori artigiani destinati a:
- 8.2.1 - Uffici;
- 8.2.2 - Mense aziendali, spogliatoi, dormitori, stanze di allattamento, infermerie, etc...;
- 8.2.3 - Lavorazioni e trasformazioni delle materie.
- 9.- Locali destinati ad uso uffici pubblici, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché vani degli istituti aventi scopo di assistenza e di beneficenza disciplinati dalla L. 17.07.1980, n° 6972, con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della L. 20.03.1941, n° 366. Per i locali non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

CAPO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 16 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:
 - a) per le persone fisiche: il cognome e nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita del contribuente, il numero dei componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. Nel caso di variazione di categoria tassabile delle abitazioni private, la denuncia ha valore per la tassazione dell'anno successivo alla sua presentazione.
5. La dichiarazione dev'essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 17 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto 507.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'articolo 73 del decreto 507:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 18 - Riscossione

1. Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto 507, e successive modificazioni.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi secondo legge.

Art. 19 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione o conduzione dei locali e delle aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto 507, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio od il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura legale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 20 - Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o

trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dal regolamento comunale vigente.

Art. 21- Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della messa a ruolo che ne consegue.

3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto 507 e successive modificazioni ed integrazioni.